



Città di Alcamo
Corpo di Polizia Municipale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'attestazione del Mezzo comunale certifica che
copia del presente regolamento allegato alla delibera
N. 18 del 30-07-15 è stato ri-pubblicato
all'Albo Pretorio di questo Comune e per gg. 15
consecutivi dal 18-08-15 al 02-09-15

Alcamo, il 04-09-15



IL SEGRETARIO GENERALE

F. to C. Rucipati



Ripubblicato all'Albo del Comune
per la 15 consecutiva
dal 19/08/15 al 03/09/15
MEZZO COMUNALE NOTIFICATORE

Messo Comune Notificatore
Artale Alessandra

INDICE:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Finalità e definizioni
- Articolo 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 Notificazione
- Articolo 6 Responsabile
- Articolo 7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di video sorveglianza.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 8 Modalità di raccolta dei dati personali
- Articolo 9 Obblighi degli operatori
- Articolo 10 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Articolo 11 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 12 Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI.-

- Articolo 13 Sicurezza dei dati
- Articolo 14 Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 15 Comunicazione

CAPO IV TUTELA

- Articolo 16 Tutela

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 17 Modifiche regolamentari e disposizioni generali
- Articolo 18 Entrata in vigore



EDIZIONE 1984

EDIZIONE 1984

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Alcamo - Corpo di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **"banca dati"**, il complesso dei dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia municipale, trattato esclusivamente mediante riprese video-registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) **"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
- d) **"titolare"**, l'Ente Comune di Alcamo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **"responsabile"**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposto al trattamento di dati personali;
- f) **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **"dato anonimo"**, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) "garante", il Garante per la protezione di dati personali.

o) "codice", il Dlgs. Nr.196/2003;

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale.

2. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi PC non sono accessibili da altri sistemi, archivio banche dati, ad eccezione delle unità che potranno essere situate presso le centrali operativi anche delle FF.OO. presenti in Città.-

3. Il sistema di video sorveglianza esistente ed eventuali implementazioni dovrà essere sempre in linea con le direttive del Ministero dell'Interno in tema di omogeneizzazione della video sorveglianza in ambito comunale"

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio comunale e collegato alla sala di controllo master della Polizia Municipale ed eventualmente alle sale operative del Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri, del Commissariato di P.S. e altre Forze dell'Ordine.

2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza .-

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso l'utilizzo dell' impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Alcamo in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale nr.17/90 ,l'art. 1 comma 1 della L. 24.07.2008 nr. 125, la L. 15.08.2009 nr.94 , nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) vigilare sulla circolazione stradale e avere conoscenza in tempo reale dello stato di fatto della viabilità nelle arterie principali;

- b) attività di polizia giudiziaria svolta ai sensi del C.P.P. per la prevenzione e repressione dei reati come previsto dall'art.53 del "Codice";
- c) prevenire e ricostruire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili del patrimonio comunale, di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza interna del Comando P.M. ed eventuali altri uffici comunali;
- d) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
- e) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni nel quadro delle competenze attribuite dalla legge e secondo la normativa speciale nel caso di rilevamento elettronico delle violazioni al c.d.s (es. varchi elettronici Z.T.L.)
- f) l'acquisizione di fonti di prova per finalità di polizia giudiziaria;
- g) attività di controllo, anche con sistemi mobili, volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi (punto 5.2 del Provvedimento 2010 del Garante) e nel caso si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata sia amministrativamente che penalmente.-
- h) strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale; ;

3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

Il Comune di Alcamo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del "Codice" e successive modifiche intervenute.

Articolo 6 - Responsabile

1) Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo o altro Dirigente nominato dal Sindaco, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) Gli incaricati del materiale trattamento, appositamente nominati, devono elaborare i "dati personali" ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5) Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi/locali ove sono conservati i cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art.7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di video sorveglianza.

1. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto tutte le persone fisiche, solo appartenenti alla P.M., del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

2. Con l'atto di nomina, i singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per il corretto "utilizzo dei sistemi", sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I.- RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni stradali, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa che verrà debitamente pubblicato. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un o più centri di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

4. Alcuni siti, di particolare interesse, potranno essere dotati di telecamere per la lettura e il riconoscimento targhe dei veicoli. Detta procedura potrà essere eseguita con le finalità e modalità prevista dalla normativa vigente.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali e i preposti nominati non devono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali e necessarie alle finalità istituzionali dell'impianto attivato o dell'evento. I segnali video delle unità di ripresa potranno essere registrati direttamente sul sito con appositi registratori locali ed inoltre in ulteriori sistemi di storage nella sala apparati appositamente individuati. La stazione di monitoraggio e controllo è ubicata presso la sala controllo del Corpo di Polizia Municipale. In questa sede le immagini



saranno visualizzate su monitors. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in speciale modo quando la sala di controllo non è presidiata.

6. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette (07) giorni per h 00.00-24.00 successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

7. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

8. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9- Obblighi degli operatori incaricati alla gestione del sistema di video sorveglianza

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 1 del precedente articolo.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 c. 2

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.-

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'operatore ne darà immediata notizia al Responsabile della videosorveglianza o suo delegato che provvederà a darne comunicazione agli organi competenti e/o ad adottare i conseguenti atti di P.G.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

3. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di Polizia o di Polizia Locale.

4. Nel caso in cui gli addetti agli Uffici del Comando di Polizia Municipale o di altre FF.OO. nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.-

Articolo 11 - Informazioni rese al momento della raccolta .-

1. Il Comune di Alcamo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice" e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga:

- a) ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere secondo le indicazioni stabilite dall'art. 13 del "Codice".
- b) alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente l'elenco dei siti ove sono installate le telecamere .-

I punti a e b non si applicano nei casi in cui la video sorveglianza è effettuata ai sensi dell'art. 53 del "Codice" e l'indicazione dell'informazione potrebbe ostacolare l'attività di Polizia diretta alla prevenzione accertamento e repressione di illeciti e di reati i genere.-.-

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12 - Diritti dell'interessato .

1. E assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, -Titolo II- in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza od il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati, formulata secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice, deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

3. Sarà cura del Responsabile o suo delegato, provvedere senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, all'evasione della richiesta.

4. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III -SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nelle sale appaati. Alle registrazioni potranno accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile del trattamento dei dati personali o suo delegato. Oltre a detti operatori è ammesso l'ingresso anche al personale comunale limitatamente all'utilizzo degli altri strumenti tecnici ivi presenti ma a loro è inibito l'uso delle apparecchiature del sistema di videosorveglianza.

2. La sala di controllo è ubicata presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale P.zza San J.M. Escrivà (palazzo di vetro).-

3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.-

4. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) gli operatori designati, incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione (passwords) che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere, altresì, attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) Per gli operatori interessati si dovrà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini "live" e utilizzare il brandeggio e lo zoom dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, anche ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, ecc.).
Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto di videosorveglianza:

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Alcamo a favore di soggetti pubblici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del "Codice" e del presente regolamento.-

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV - TUTELA e MODIFICHE

Art. 16 Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO VI : DISPOSIZIONI GENERALI.-

Articolo 17 - Modifiche regolamentari e disposizioni generali.-

- 1 I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal "Codice" e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010
3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Alcamo in contrasto con il presente Regolamento.-

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.